



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 09 Luglio 2015

Prot. 105/SG/OR.S.A. Ferrovie

Spett.le Commissione per gli Interpelli
art. 12 del D.lgs 81/2008

c/o

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

Oggetto: interpellato per chiarimento riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell'arco di 24 ore secondo le disposizioni del D.Lgs 66/2003.

Sono pervenute numerose segnalazioni alla scrivente Segreteria Generale da parte di lavoratori e da RLS (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza) relativamente al possibile mancato rispetto delle disposizioni del D.lgs 66/03 nelle attività del personale di macchina e di bordo (di seguito denominato personale mobile).

Pertanto, considerata la problematica particolarmente delicata ed importante per la salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro, nonché per la circolazione ferroviaria, la scrivente ritiene procedere alla formulazione di interpellato a Codesta Spettabile Commissione attraverso la richiesta di valutazione della coerente applicazione delle norme richiamate.

Al fine di rendere un quadro sufficientemente chiaro si ritiene utile evidenziare, seppur sinteticamente, come l'evoluzione normativa relativa al personale in questione si sia trasformata nel corso degli anni.

L'organizzazione del lavoro e le relative normative contrattuali che nel tempo hanno regolamentato il lavoro del personale mobile delle Imprese Ferroviarie hanno determinato un tangibile recupero di produttività.

Infatti, ad esempio, le prestazioni lavorative dei Macchinisti e del Personale Viaggiante regolate dagli anni 80 dal DPR 374/83 (Capo II del DPR 1372/71) avevano durata massima di 8 ore per il personale di macchina e 8,45 ore per il personale di bordo, per quelle diurne, e di 7 ore per quelle notturne (00.00 alle 05.00), a seguito delle quali venivano predisposti e garantiti periodi di riposo rispettivamente di 18 e 22 ore consecutive per un adeguato e necessario recupero psicofisico.

Con l'entrata in vigore del CCNL delle Attività Ferroviarie del 2003 sono intervenute sostanziali e profonde modifiche elevando le prestazioni giornaliere diurne fino a 10 ore e riducendo i riposi giornalieri fino a 11 ore a seguito di servizi diurni e tra 18 e 23 ore a seguito di servizi notturni, con un sensibile aumento dei carichi di lavoro.



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

Successivamente anche il modello organizzativo, basato sulla condotta dei treni a Doppio Macchinista o Agente Unico (un macchinista e un capotreno), è stato modificato il 15/5/2009 passando alla condotta del treno con un equipaggio ad “Agente Solo” (A.S. - macchinista solo in cabina di guida); mentre per il personale di bordo è stata estesa al solo Capotreno la scorta della maggior parte dei treni regionali.

Nel 2012, gli effetti del processo di liberalizzazione del settore ferroviario hanno condizionato il rinnovo del CCNL anzidetto, comportando un'ulteriore riduzione dei tempi di riposo, in particolare a seguito dei servizi notturni, ed aumentato le ore di lavoro settimanali da 36 a 38.

In conclusione, l'assenza di norme legislative finalizzate ad evitare fenomeni di dumping sociale ha influenzato un percorso organizzativo e normativo che ha scaricato sul lavoro del personale mobile le difficoltà connesse ad un equipaggio ridotto ad un solo macchinista alla condotta dei treni alle quali si sono sommate le conseguenze della riduzione dei riposi e l'aumento delle ore di lavoro.

In tale scenario (più lavoro e meno riposo) si colloca anche la problematica dei servizi comprendenti il RFR (riposi fuori residenza). Servizi particolari che prevedono una prima prestazione lavorativa, con inizio dalla propria sede di lavoro ed il termine fuori sede e, a seguito del riposo giornaliero (RFR minimo di 7 ore ed in alcuni casi di 6 ore), una seconda prestazione lavorativa con termine presso la propria sede. Tali servizi, fino al contratto del 2012, prevedevano una prestazione massima giornaliera di 7 ore (estendibile ad 8 ore per il solo personale di bordo previa contrattazione con le rappresentanze sindacali).

La scrivente ritiene che le Imprese Ferroviarie utilizzino questa norma contrattuale estremizzandone l'applicazione, superando i limiti previsti per il riposo minimo giornaliero da garantire ai lavoratori dal D.lgs. 66/03 (minimo 11 ore consecutive in ogni periodo di 24 ore).

L'utilizzo di tale norma comporta che l'intero servizio sia composto da due distinte prestazioni lavorative intervallate da RFR (come si diceva di 7 o 6 ore) con prestazioni lavorative che complessivamente possono raggiungere le 17 ore nell'arco delle 24 ore in evidente contrasto con le norme del richiamato D.lgs. 66/03 che prevede un riposo minimo di 11 ore nell'arco di 24 ore calcolate dall'inizio prestazione, da cui ne deriva che dall'inizio della prima prestazione e nell'arco delle 24 ore non si possano effettuare più di 13 ore di lavoro.

Un carico di lavoro significativo e un riposo (RFR) esiguo, inadeguato e non sempre garantito se, come spesso accade, al proprio interno il personale deve consumare il pasto. In alcuni casi il riposo risulta essere addirittura fittizio se la consumazione del pasto cade nella fase centrale del riposo in parola.

Inoltre, tali servizi spesso incidono sulla fascia notturna con rilevanti conseguenze anche sul ciclo sonno/veglia come negli esempi che seguono:

- prestazione lavorativa 09.00 - 17.00, RFR di 7 ore, inizio prestazione successiva ore 00.05 con termine alle 07.00;
- prestazione lavorativa 22.00 - 04.55, RFR di 7 ore, inizio prestazione successiva ore 12.00 con termine alle 21.00.

Nel primo caso il lavoratore deve garantire una prestazione comprensiva dell'intero periodo notturno dopo aver fruito di un riposo di 7 ore. Riposo che peraltro non può essere fruito appieno in quanto in tale ambito il lavoratore deve fruire del pasto serale.

Nel secondo il lavoratore dopo aver svolto una prestazione comprensiva dell'intero periodo notturno fruisce del RFR di 7 ore, condizionato, come nel caso precedente, dalla consumazione del pasto, per effettuare una nuova prestazione alla guida del treno.

Con tali casi esemplificativi si ritiene aver messo in evidenza situazioni lavorative che non rispettano il D.Lgs 66/03 sia in termini del riposo minimo giornaliero previsto (11 ore), sia il superamento del conseguente lavoro massimo consentito (13 ore).

Sono evidenti dagli esempi fatti le ricadute in termini di salute e stress per i lavoratori chiamati a svolgere tale attività.

Si evidenzia inoltre che a seguito di servizi notturni equivalenti, effettuati senza RFR, vengono garantiti riposi minimi di almeno 18 ore.

La scrivente ritiene che tali RFR siano inadeguati per il recupero psicofisico del personale mobile che effettua prestazioni ai treni, anche nelle ore notturne, e pertanto i servizi programmati con RFR rappresentano un potenziale ed elevato rischio sia per la salute del personale che per la circolazione ferroviaria.

In definitiva una condizione lavorativa portatrice di notevole disagio sottovalutata anche sotto il profilo delle disposizioni di cui all'art. 28 D.lgs 81/08.

Si evidenzia che tale problematica coinvolge anche il personale delle altre Imprese Ferroviarie che nella quasi totalità dei casi applicano normative di lavoro e norme organizzative ancora più pesanti delle norme previste nel CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie.

Per quanto sopra si pone a codesta Spettabile Direzione il seguente quesito:

visto

l'art. 7 del D.Lgs 66/2003,

considerato

che i turni di lavoro giornaliero comandati al personale mobile comprendenti il riposo fuori residenza (RFR), non rientranti nelle *attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata*, prevedono riposi inferiori alle 11 ore e prestazioni complessivamente superiori alle 13 ore,

si chiede

può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del D.Lgs 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall'inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?

Può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio?

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

